

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Presa D'atto della Determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti N. 283 del 20 Giugno 2024: "Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di ANDRIA".

Approvazione tariffe TARI esercizio 2025.

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
Dot. Raffaele LAFORENZA

L'Assessore

AREA SERVIZI INTERNI - SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: **A) Determina AGER n. 283/2024 e Relazione di validazione - B) Tabella Tariffe 2025 - C) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti.**

La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento.

La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso il parere:

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____.

Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il _____

per ricevuta

All'ufficio _____ il _____

per ricevuta

All'ufficio _____ il _____

per ricevuta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 " Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità - ARERA";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Viste, le deliberazioni di ARERA:

- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021";*
- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2";*
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvato con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 ";*

- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 *"Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani"*;
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM"*;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*;
- la determinazione dell'Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif"*;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante *"Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024"*;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante *"ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative"*;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *"disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"* di seguito denominata AGER;

Dato atto che

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Andria non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede al **comma 1** che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- per il Comune di Andria opera l'Agenzia territoriale della Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), quale Ente di Governo dell'ambito, ai sensi della D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... *Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui*

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato che

- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce: *"...Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*
- DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Vista la determina del Direttore dell'AGER n. 283 del 20/6/2024 avente ad oggetto: *"Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno*

2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 — Ambito Tariffario Comune di ANDRIA”, con la quale è stato predisposto il piano 2024-2025 stabilendo per il 2025 un PEF pari a €. 19.845.223,00 **-allegato A)** parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, “.. I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all’IVA.

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
 - costi fissi: il riparto tra utenze domestiche 68,84% e utenze non domestiche 31,16%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie;
 - costi variabili: la suddivisione dei costi tra utenze domestiche (68,51%) e non domestiche (31,49%) basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, detta suddivisione è stata elaborata calcolando la produzione delle non domestiche, ottenuta dal prodotto tra il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria per i mq. delle stesse. Tale sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione dei rifiuti totale delle utenze non domestiche e, per differenza, è stata ottenuta la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

Visti i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni

tariffarie Tari in favore delle utenze domestiche, introdotte dall'articolo 57-bis del DL 124/2019 - *(la norma ha stabilito, tra l'altro, che l'Arera assicura agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate)*;

Preso atto che detti criteri sono stati dettagliati con il Dpcm 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025;

Preso atto, inoltre, della deliberazione 1 Aprile 2025 133/2025/r/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente *"avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del - bonus sociale rifiuti - agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24"*, in particolare dell'articolo 2 del deliberato:

- *Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani* -
che così recita:

2.1 *Al fine di consentire, a decorrere dall' 1 Gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti,*

2.2 *L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:*

a) *all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:*

" 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."

b) *all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:*

"2.3 bis La componente UR3,a,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti."

c) *all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:*

"c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR3, alimentato dalla componente perequativa UR3,a;

d) *all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:*

"c) l'importo IUR3,anet relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue: $IUR3,anet = UR3,a \times Nutenzea - BSRU,a$

dove:

BSRU,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."

Tutto ciò premesso:

Vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui all'**allegato B)** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ritenuto, limitatamente all'anno 2025 di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:

- 31/7/2025 pari al 20%;
- 31/8/2025 pari al 20%;
- 30/9/2025 pari al 20%;
- 31/10/2025 pari al 20%;
- 01/12/2025 pari al 20%;

con la possibilità di versare in unica soluzione il 31/07/2025 l'intero importo.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale (TEFA), salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 (trasmissione telematica delle delibere) e comma 15 - ter (termini di pubblicazione) del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali dott. Raffaele Laforenza;
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL dal dirigente del Settore Programmazione Economica Finanziaria dott.ssa Grazia Cialdella;
- il parere del Collegio dei revisori espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL - **allegato C)**;

Visti, inoltre:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di disciplina della TARI;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** della determinazione AGER PUGLIA n. 283 del 20/6/2024, con la relazione di validazione, con la quale è stato approvato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 - ex art. 8 delibera n. 363/2021, così come modificata dalla delibera n. 389/2023, per l'ambito tariffario del Comune di Andria, per un importo, relativamente all'anno 2025, pari ad €. 19.845.223,00 al netto della quota TEFA pari al 5% per €. 992.261,15 (allegato A);
3. **di approvare**, quindi, per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria, di cui all'allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% per €. 992.261,15 *(al netto delle riduzioni)*;
5. **di stabilire**, limitatamente all'anno 2025, le seguenti scadenze per il pagamento delle bollette, e in deroga all'articolo 28, 3° comma del regolamento di disciplina della TARI:
31/7/2025 pari al 20%;
31/8/2025 pari al 20%;
30/9/2025 pari al 20%;
31/10/2025 pari al 20%;
01/12/2025 pari al 20%;
con la possibilità di versare in unica soluzione il 31/07/2025 l'intero importo;

6. **di dare atto** della deliberazione 1 Aprile 2025 133/2025/r/rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente *"avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del - bonus sociale rifiuti - agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24"*;
7. **di trasmettere** la presente Delibera e i documenti alla stessa allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.5 della Deliberazione n. 363/2021;
8. **di incaricare** il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'istruttoria è stata svolta in conformità alla normativa di settore richiamata nel provvedimento.


IL DIRIGENTE
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
Il Dirigente **LAFORENZA**

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.to L.vo 267/2000

ANDRIA li, 7.4.2025

Il Dirigente

IL DIRIGENTE
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
Dott. Raffaele **LAFORENZA**

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li, 8/4/2025


IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia **CIALDELLA**

*FAVOREVOLI, fermo restando la necessaria variazione di bilancio
e farsi.*

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
